Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° aprile 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 78 DEL 1° APRILE 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 55ª estrazione di cartelle speciali 3,75 %.

(1636)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 94ª seduta pubblica, per martedì 7 aprile 1959, alle ore 17 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. - Interrogazioni.
II. - Svolgimento di interpellanze.
III. - Discussione delle mozioni sulle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cosidetta « Anonima banchieri ».

(1818)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1958, n. 1288.

Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione della ricerca, estrazione e utilizzazione di tutte le acque sotterranee in alcuni Comuni della provincia di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il voto 22 luglio 1958, n. 1377, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti comuni della provincia di Reggio Emilia:

Bagnolo in Piano, Baiso, Boretto, Brescello, Campagnola, Casina, Carpineti, Ciano d'Enza, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Poviglio, Rio Saliceto, San Martino in Rio, Toano e Vetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1958

GRONCHI

FANFANI — TOGNI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1289.

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle Armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1959 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è fissato in cinquemila unità.

Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nel l'anno 1959 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è fissato in trentamila unità.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna Arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà anche indicato il giorno di presentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1958

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1290.

Abrogazione e sostituzione dello statuto della Fondazione « Gesualdo Clementi », istituita presso l'Università degli studi di Catania.

N. 1290. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, lo statuto della Fondazione « Gesualdo Clementi », istituita presso l'Università degli studi di Catania, approvato nel nuovo testo con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2289, viene abrogato e sostituito.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, *foglio n.* 28. — VILLA

LEGGE 18 marzo 1959, n. 101.

Relazione annua al Parlamento del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno trasmette ogni anno al Parlamento, entro venti giorni dalla presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese, una sua relazione sull'attività di coordinamento svolta secondo il disposto dell'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dell'art. 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sugli investimenti effettuati in via ordinaria dai vari Ministeri e dalle Aziende e dagli Enti a partecipazione statale, nelle zone di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in via straordinaria dalla Cassa per il Mezzogiorno con la esposizione altresì del programma di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 102.

Erezione in ente morale delle Casse comunali di credito agrario di Stintino (Sassari) e di Palmadula (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la richiesta formulata dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione terza del 14 gennaio 1959, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono erette in ente morale le Casse comunali di credito agrario di Stintino (Sassari) e di Palmadula (Sassari).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 103.

Inclusione dell'abitato di Bortigali in provincia di Nuoro fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari n. 9211, emesso nell'adunanza del 30 aprile 1958;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, *sub.* 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Bortigali, in provincia di Nuoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959

GRONCHI

TOGNI

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 104.

Segni caratteristici dei titoli nominativi di piena proprietà del Consolidato 3,50 % - 1902.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che i titoli nominativi di piena proprietà, del Consolidato 3,50 % - 1902, creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, rimarranno privi di tagliandi di ricevuta con la riscossione della rata trimestrale di interessi di scadenza 1° aprile 1959;

Visto il regio decreto 2 agosto 1902, n. 317, per l'esecuzione della legge anzidetta;

Visto l'art. 120 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con il regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 241, con il quale si dispone, tra l'altro, il pagamento in rate semestrali degli interessi sui titoli di Debito pubblico, sia al portatore che nominativi;

Ritenuto di fissare i nuovi segni caratteristici dei menzionati titoli nominativi, adeguandoli a quelli dei titoli al portatore, attualmente in circolazione, dello stesso Consolidato 3,50 % - 1902, anche per quanto riguarda la scadenza delle rate di interessi;

Ritenuto altresì di comprendere nel nuovo foglio tagliandi anche un tagliando di ricevuta di scadenza al 1° luglio 1959 per la corresponsione degli interessi relativi al trimestre 1° aprile-30 giugno 1959;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi di piena proprietà del Consolidato 3,50 %, creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, da rilasciare per la rinnovazione di quelli che rimarranno privi di tagliandi di ricevuta con la riscossione della rata trimestrale di scadenza 1° aprile 1959, nonchè per le operazioni ordinarie, dal 1° aprile 1959 fino al 31 dicembre 1984, sono stampati in calcografia e litografia su carta filigranata liscia di colore bianco e sono conformi al modello che, munito del visto di approvazione del Ministro per il tesoro, viene depositato, insieme col presente decreto, di cui fa parte integrante, nell'Archivio centrale dello Stato.

La carta presenta, su tutta la superficie, una filigrana in chiaro-scuro a motivi ondulati simmetrici, in scuro, che si ripetono e che formano due fasce di losanghe verticali di diversa forma e misura.

Le losanghe più grandi racchiudono le lettere « D P » in filigrana chiara ombreggiata.

Art. 2.

Ogni titolo è formato dal corpo e dal foglio dei tagliandi di ricevuta per la riscossione delle rate di interessi.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, che racchiude una seconda cornice lineare.

In alto, al centro, è stampata, su fondino incrociato a forma di nicchia, la testa della dea Roma; a sinistra di essa sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende « Certificato N.° » « Cap. Nom. L. » e

« Rendita annua L. » (seguite ciascuna da apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le rispettive indicazioni), con sotto uno spazio in bianco, per apporvi, all'atto del rilascio, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico dello Stato Italiano »; a destra è riportata la dicitura « Rata sem.le » seguita da una parentesi a graffa con le indicazioni, su due righi, delle scadenze « al 1° gennaio L. » e « al 1° luglio L. » (seguite ciascuna da apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'importo delle due rate), con sotto uno spazio bianco in cui è stampato il bollo fiscale per titoli nominativi di Debito pubblico.

Sotto la testa della dea Roma seguono, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende « Debito Pubblico dello Stato Italiano Consolidato tre e cinquanta per cento esente da qualsiasi imposta presente e futura Legge 12 giugno 1902, N. 166 Nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato Italiano è iscritta l'annua rendita di Lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi la indicazione della rendita annua, in lettere) con godimento dal a favore di . . . . . (segue uno spazio in bianco) Le rate semestrali sono pagabili dal 1° Gennaio e dal 1° Luglio di ogni anno, mediante ricevuta dell'esibitore del presente certificato. Roma, Il Direttore Generale . . . . V.° per la Corte dei conti . . . . Il Direttore di Divisione . . . . . N.° . . . di posizione. ».

Il rovescio del corpo del titolo è limitato da cornici identiche a quelle del prospetto. Nello spazio bianco interno alle cornici sono stampate le leggende: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 7, lett. *d*), della legge 12 agosto 1957, n. 752 », in mezzo, e « Il presente certificato è stato emesso con un foglio di n. (segue uno spazio bianco) ricevute, da quella di scadenza (segue altro spazio bianco), a quella di scadenza 1° gennaio 1985 », in basso.

Art. 4.

Il foglio tagliandi comprende cinquantadue tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi, ripartiti su quattro colonne di tredici tagliandi ciascuna, poste verticalmente al lato destro del rovescio del corpo del titolo. Detti tagliandi sono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 52, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, e riguardano: quello n. 1, di scadenza 1° luglio 1959, la rata di interessi relativa al trimestre 1° aprile-30 giugno 1959; quelli dal n. 2 al n. 52, le rate di interessi relative ai semestri di scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno fino a quello di scadenza 1° gennaio 1985.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi di linea scura che si ripetono. La cornice racchiude un fondino a tratteggio verticale interrotto, in basso, a sinistra, da uno spazio circolare bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico dello Stato Italiano ».

Sul fondino di ciascuna cedola, da quella n. 2 a quella n. 52, sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Consolidato 3,50 % (sotto tale leggenda è riportata, in carattere piccolo e fra parentesi, la dicitura: « Emissione: 1902 ») Certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero d'iscrizione del certificato) Ricevuta per la rata sem.le al (segue l'indicazione della data di scadenza: 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno dal 1960 al 1984, nonchè 1° gennaio 1985) L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) Il ricevente . . . . . . La presente quietanza deve essere staccata dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo inferiore destro, in apposito quadratino, è stampato il numero progressivo del tagliando.

Il tagliando contraddistinto dal n. 1, riguardante il trimestre di interessi 1° aprile-30 giugno 1959, reca, al posto della leggenda concernente l'indicazione della semestralità, quella, in grassetto, « Trimestre al 1° Luglio 1959 ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti di piccole losanghe a linea scura che racchiudono una crocetta.

Lungo il margine superiore del prospetto del foglio tagliandi è riportata la leggenda « Il presente foglio comprende N. ricevute, da quella di scadenza . a quella di scadenza 1° Gennaio 1985 Le rate semestrali sono pagabili contro esibizione del Certificato dal quale saranno staccate, a cura dell'Ufficio pagatore, le corrispondenti quietanze ».

Art. 5.

Tutte le cornici e le leggende del prospetto e del rovescio, tanto del corpo del titolo che dei tagliandi, sono stampate litograficamente in colore verdino chiaro.

La testa della dea Roma è stampata calcograficamente in colore verdino chiaro.

Il fondino dei tagliandi è stampato litograficamente in colore verde, molto chiaro.

Il bollo fiscale è stampato tipograficamente in nero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 1959, n. 105.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1056, che ha costituito l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia;

Visto lo statuto del predetto Istituto, approvato con il citato regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera in data 10 dicembre 1958 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'art. 7 dello statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, è così modificato:
« La durata dell'Istituto, inizialmente fissata in trenta anni a decorrere dal 1° gennaio 1929, è prorogata di altri trenta anni a partire dal 1° gennaio 1959 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, *foglio n* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1959, n. 106.

Determinazione dei confini del comune di Botrugno (Lecce), costituito con legge 13 marzo 1958, n. 477.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 477, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1958, n. 115, con la quale è stato costituito, in provincia di Lecce, il comune di Botrugno, con distacco dal comune di Nociglia;
Considerato che, ai sensi di detta legge, il Governo della Repubblica è stato autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni interessati;
Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito da due piante planimetriche e dalla relazione descrittiva dei confini, compilato dall'Ufficio del genio civile di Lecce;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;

Decreta:

I confini fra i comuni di Nociglia e di Botrugno, in provincia di Lecce, sono determinati secondo la linea risultante dalle piante planimetriche e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1959.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del rag. Mario Guido Tibò.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 5 ottobre 1939, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1939, registro n. 16 Finanze, foglio n. 375, con il quale il rag. Mario Guido Tibò fu Chiaffredo, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;
Vista la dichiarazione in data 29 dicembre 1958, con la quale il predetto rag. Tibò ha rassegnato volontariamente le sue dimissioni dalla carica di agente di cambio;
Visti i pareri favorevoli espressi dall'ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Torino, del Comitato direttivo degli agenti di cambio e della Deputazione della borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;
Sulla proposta del Ministro per il bilancio *ad interim* per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 29 dicembre 1958 sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Mario Guido Tibò fu Chiaffredo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1959
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 273

(1748)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Pirchiriano sita nell'ambito del comune di Sant'Ambrogio Torinese (Torino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;
Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 gennaio 1958, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Monte Pirchiriano, sita nell'ambito del comune di Sant'Ambrogio Torinese (Torino);
Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sant'Ambrogio Torinese;
Vista l'opposizione prodotta dall'ing. Vito Rotunno, contro la suddetta proposta di vincolo;
Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la monumentale Abbazia di San Michele alla Chiusa, posta alla sommità del monte

Pirchiriano, con l'aspro roccione di pietra serpentina che degrada con un gioco di balze e scoscendimenti verso la sottostante piana, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un'ampio e profondo panorama;

Decreta:

La zona del monte Pirchiriano, sita nel territorio del comune di Sant'Ambrogio Torinese (Torino), confinante con la strada comunale di Sant'Ambrogio, con la strada comunale Antica di Francia, con i mappali numeri 27, 24, 25, 38, 39, 42, 44 (esclusi) con la strada comunale dalla Sacra di San Michele, con i mappali numeri 68, 71, 70, 12, 10 (esclusi) del foglio VIII del comune di Sant'Ambrogio Torinese, e 9 e 26 (esclusi) del foglio V del comune di Chiusa San Michele, ha notevole interesse pubblico perchè con la monumentale Abbazia di San Michele alla Chiusa, posta alla sommità del monte Pirchiriano, con l'aspro roccione di pietra serpentina che degrada con un gioco di balze e scoscendimenti verso la sottostante piana oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Sant'Ambrogio Torinese provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 marzo 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale n. 21

Il giorno 10 gennaio 1958, debitamente convocata con lettere circolari in data 4 gennaio 1958, in una sala della Soprintendenza ai monumenti del Piemonte in Torino si è riunita la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, per trattare del seguente ordine del giorno:

1. SANT'AMBROGIO TORINESE. Sacra di San Michele Vincoli (*Omissis*).

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino:

Considerato che il monte Pirchiriano, sulla cui sommità sorge la monumentale Abbazia di San Michele alla Chiusa, costituisce entro i limiti appresso specificati elemento paesistico avente cospicui ed eccezionali caratteri di bellezza naturale tali da comporre, nello scenario della bassa Valle di Susa, un quadro naturale di intrinseco valore e di notevole importanza per l'architettonica struttura dell'aspro roccione di pietra serpentina che dalla sommità, coronata dall'importante complesso medioevale dell'Abbazia, degrada precipitando con pittoresco gioco di balze e scoscendimenti verso la sottostante piana ove termina a formare la storica e leggendaria « Chiusa di San Michele »;

Considerato che il monte Pirchiriano per tutta la sua estensione ed in particolare nella zona di base costituisce un elemento di altissimo interesse geologico (vedere la relazione del prof. ing. Luigi Peretti dell'Istituto di geologia del Politecnico di Torino allegato *A*);

Considerato che il complesso formato dal monte Pirchiriano con l'Abbazia e la Chiusa è di preminente importanza per il turismo internazionale (basti citare che nell'anno 1956 attraverso la « Chiusa » sono entrati in Italia oltre 350.000 stranieri e che i visitatori al complesso paesistico e monumentale nell'anno 1957 sono stati oltre 100.000);

Considerato che la monumentale Abbazia è elencata fra gli edifici aventi importante interesse artistico o storico e che i terreni ad essa immediatamente adiacenti sono già stati vincolati ai sensi della legge n. 1497 per la protezione delle bellezze naturali con provvedimento ministeriale del 26 gennaio 1928;

Considerato che per tutti questi motivi il monte Pirchiriano possiede ampiamente i requisiti richiesti dalla legge n. 1497 del 29 giugno 1939 per l'imposizione del vincolo di tutela di cui all'art. 1 numeri 3 e 4 della legge stessa, alla unanimità;

Delibera di includere nell'elenco delle località da proteggere ai sensi della legge predetta, la porzione del monte Pirchiriano compreso entro i confini segnati in rosso nell'allegato foglio di mappa n. VIII, scala 1:1500 del comune di Sant'Ambrogio di Torino (allegato *B*).

Prima di togliere la seduta il presidente comunica all'ingegnere Cavallari-Murat assente nell'adunanza dell'11 ottobre 1957 che in detta riunione, fra l'altro fu deliberato di devolvere a favore dell'Associazione « Italia Nostra » l'ammontare delle indennità spettanti ai membri elettivi della Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali in base all'art. 16 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357.

L'ing. Cavallari-Murat dichiara senz'altro di aderire alla iniziativa.

Il presidente informa che di tale deliberazione, ora approvata all'unanimità, ne sarà data comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.

Esaurito l'ordine del giorno il presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

Il presidente: sen. Giorgio ANSELMI

Il segretario: Alfredo PARMEGGIANI

(1714)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1959.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Mostra-concorso nazionale del pollo da carne », nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », nella « II Esposizione internazionale dello sport », e nel « XIV Salone internazionale della ceramica » e « VI Mostra nazionale dell'oreficeria e dell'argenteria ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Viste le domande avanzate dagli enti organizzatori delle esposizioni;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi

ad oggetti che figureranno nelle manifestazioni qui appresso indicate godranno della protezione stabilita dai decreti citati nelle premesse:

1. « VI Mostra-concorso nazionale del pollo da carne », che avrà luogo a Varese, dal 30 maggio al 2 giugno 1959;

2. « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », che avrà luogo a Milano, dal 15 al 21 giugno 1959;

3. « II Esposizione internazionale dello sport », che avrà luogo a Torino, dal 26 agosto al 13 settembre 1959;

4. « XIV Salone internazionale della ceramica » e « VI Mostra nazionale dell'oreficeria e dell'argenteria », che avranno luogo a Vicenza dal 5 al 15 settembre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 marzo 1959

Il Ministro: COLOMBO

(1712)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'abitato comunale e terreni circostanti sita nell'ambito del comune di Sangemini (Terni).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Terni, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 maggio 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona comprendente l'abitato comunale e terreni circostanti, sita nell'ambito del comune di Sangemini (Terni);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sangemini;

Viste le opposizioni prodotte dalla signora Listanti Lidia in Chiodini, dal sindaco del comune di Sangemini, dal sig. Petrucci Adolfo, dal sig. Serafini Luigi, dal sig. Serafini Francesco e dal sig. Ruggero Olivieri;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire un complesso avente valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un vasto e profondo panorama;

Decreta:

La zona dell'abitato comunale di Sangèmini e terreni circostanti comprendenti gli immobili segnati in catasto al foglio n. 4, particelle numeri 207, 208, 209, 240, 242, 249, 250; al foglio n. 5, particelle numeri 74, 76, 77, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 121, 122; foglio n. 9, particelle numeri 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 103, 104, 105, 106, 107, 119, 120, 121, 122, 151, 153, 154, 155, 156, 159, 170, 175, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 *B*, tutte le particelle del foglio n. 10; foglio n. 11, particelle numeri 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 98, 99, 100, 101, 123, 125, 126, 127, 128, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire un complesso avente valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si può godere un vasto e profondo panorama, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Terni.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Sangemini provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 marzo 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Terni

Verbale della riunione del giorno 29 maggio 1957

Su invito del presidente si è riunita il giorno 29 maggio 1957, alle ore 16, negli uffici dell'Amministrazione provinciale di Terni la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Su proposta del vice presidente dopo ampia discussione, la Commissione propone di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n 1497, per il disposto di cui al comma terzo e quarto dell'art 1, l'abitato di Sangemini e parte del territorio limitrofo perche il panorama che si gode da punti di vista nell'abitato è di particolare importanza e perchè l'abitato stesso costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale

Il territorio da sottoporre a tutela è distinto dalle particelle degli allegati fogli di mappa del catasto del comune di Sangemini:

foglio n. 4: particelle numeri 207, 208, 209, 240, 241, 249, 250;

foglio n. 5 particelle numeri 74, 76, 77, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 121, 122,

foglio n. 9: particelle numeri 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 103, 104, 105, 106, 107, 119, 120, 121, 122, 151, 153, 154, 155, 156, 169, 170, 175, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191-*B*,

foglio n 10 tutte le particelle del foglio;

foglio n 11 particelle numeri 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 98, 99 100, 101, 123, 125, 126, 127, 128, 62

Il presidente POSSENTI CATELLI GIOVANNI

Il segretario FERACCHINI AUGUSTO

(1713)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 770 del 27 marzo 1959. Prezzi dei carboni

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 770 del 27 marzo 1959, ha adottato la seguente decisione.

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 717 del 17 maggio 1958, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alla pezzatura di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità o del 10 % di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del Basso Tirreno e per quelli della Sicilia e della Sardegna; per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 a tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 250 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Antracite*:
 - pezzatura da 60 a 80 mm. . . . . L. —
 - pezzatura da 40 a 60 mm. . . . . » 13.550
 - pezzatura da 20 a 40 mm. . . . . » 13.350

2. *Carboni bituminosi*:
 - *A*) Basse materie volatili (da vapore e da coke):
   - pezzatura grigliato in miniera . L. 10.500
   - minuti da coke » 9.400
 - *B*) Medie materie volatili (da vapore e da coke):
   - pezzatura grigliato in miniera L. 10.350
   - tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine) » 9.100
 - *C*) Alte materie volatili:
   - carbone da gas . L. 8.450
   - carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera:
     - imbarcato ad Hampton Roads » 9.400
     - imbarcato a Filadelfia o Baltimora » 8.750
     - tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine) » 8.350

3. *Coke di petrolio* . . . . » 15.000

ANTRACITE RUSSA

(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25 per cento di pezzatura inferiore a 25 mm. L. 14.700
Pisello (da 13 a 25 mm.) » 11.950
Minuto . . . . » 8.800

II. — QUOTE SPESE DI SBARCO CARBONI
(seguito provvedimento n. 678 del 10 settembre 1957)

A modifica dei provvedimenti n. 467 del 23 dicembre 1954, n. 537 del 2 febbraio 1956, n. 588 del 24 agosto 1956, n. 598 del 30 ottobre 1956, n. 618 del 28 dicembre 1956, n. 653 del 1° giugno 1957 e n. 678 del 10 settembre 1957, è fissata come appresso la quota media di sbarco da fondo stiva a vagone per i porti indicati:

Ancona .	L. 760	a tonnellata
Civitavecchia .	» 800	»
Savona Funivie .	» 1.050	»
Ravenna .	» 875	»
Bari . .	» 1.000	»
Genova .	» 704	»
Napoli . .	» 900	»

III. — COKE DA GAS

I Comitati provinciali dei prezzi sono invitati a rivedere i prezzi di vendita del coke da gas delle officine rientranti nella loro giurisdizione, anche in base alle riduzioni di prezzo verificatesi con decorrenza 1° aprile 1958 per il coke metallurgico, che sono state diramate con il notiziario informativo n. 28 della Segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi.

(1752)

Provvedimento n. 771 del 27 marzo 1959. Prezzi dell'olio combustibile, colorazione dei prodotti petroliferi e caratteristiche della benzina supercarburante.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 771 del 27 marzo 1959, ha adottato le seguenti decisioni:

OLIO COMBUSTIBILE

Con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, sono stabiliti, come appresso, i prezzi dell'olio combustibile denso, fluido e fluidissimo a parziale modifica del provvedimento n. 769 del 10 febbraio 1959.

a) *Merce daziata e schiava*:

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito costiero o raffineria costiera, posta su carri cisterna ferroviari ed autotrenibotte di oltre 10 tonnellate:

OLIO COMBUSTIBILE	Merce daziata (Ige compresa) Lire a tonn.	Merce schiava (Ige esclusa) Lire a tonn.
Denso per forni e caldaie . .	15.500	11.780
Fluido per forni e caldaie .	17.400	12.704
Fluido per motori	57.100	12.703
Diesel extra (40% di gasolio e 60% di olio combustibile fluido)	66.200	21.103

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere, è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

b) *Merce agevolata*:

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda franco deposito costiero o raffineria costiera, posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate:

	Merce agevolata (Ige compresa) Lire a tonn.
Olio combustibile per forni e caldaie: destinato alle industrie della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
denso	12.720
fluido . .	13.805
Diesel extra (40% di gasolio e 60% di olio combustibile fluido)	22.865
Olio combustibile per motori: destinato all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS.:	
fluido	13.805

	Merce agevolata (Ige compresa) Lire a tonn.
Diesel extra (40% di gasolio e 60% di olio combustibile fluido)	22 865
destinato a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica e per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:	
fluido	17 160
Diesel extra (40% di gasolio e 60% di olio combustibile fluido) . . .	26 220

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 alla tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonn. comprensiva del nolo fusti.

Olio combustibile destinato all'azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda resa franco deposito o franco centro di distribuzione, imposta generale sull entrata compresa:

fluido	L 21 600	alla tonn
fluidissimo .	» 25 700	alla tonn

I prezzi suddetti non comprendono i diritti da versare all'UMA Nessun compenso o rimborso e dovuto per il travaso in fusti del cliente Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

COLORAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

A decorrere dal 1° maggio 1959 la benzina supercarburante 87 N O(R.M.), il petrolio agricolo, quello per le lampare e quello per riscaldamento domestico, dovranno essere colorati come segue:

Benzina supercarburante 87 *N O.* (*R M.*), colore rosso, mediante rosso Somalia IV, Sudan IV ecc. con grammi 1 di sostanza colorante per quintale di benzina.

Petrolio agricolo e petrolio per lampare, colore violetto, mediante violetto alizarina A base, ecc, con grammi 1 di sostanza colorante per quintale di petrolio

Petrolio per riscaldamento domestico, colore azzurro verdastro, mediante verde alizarina base G, verde alizarina cianina base G ecc, con grammi 0,5 di sostanza colorante per quintale di petrolio

La vendita delle giacenze di prodotti già colorati, che non fossero trasferiti al consumo entro il venturo mese di aprile, è consentita fino al termine massimo del 31 luglio 1959.

CARATTERISTICHE DELLA BENZINA SUPERCARBURANTE

La tabella delle caratteristiche attualmente in vigore per la benzina supercarburante 87 N O (R M), inserita nel provvedimento n 441 del 24 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 28 luglio 1954, è sostituita dalla nuova tabella che segue Alla norma relativa al colore si applica il termine ed il periodo di tolleranza sopra specificati.

SUPERCARBURANTE D'AUTOTRAZIONE

1 *Caratteristiche*

DENOMINAZIONE			Unità di misura	VALORE	Metodi di prova (*)
1. Umidità ed impurezze			Qualità	assenti	—
2. Peso specifico a 15°/4° C			g/l	720 ÷ 770	N.O.M./M 42
3. Potere antidetonante			M. O. (Research)	non inferiore a 87	ASTM: D 908
4. Piombo tetraetile			cm.^{3}/l	mass. 0,6	ASTM: D 526
5. Distillazione	Punto iniziale		° C	min. 30	ASTM: D 86
	% evaporato	10		mass. 70	
		30		mass. 100	
		90		mass. 190	
	Residuo			mass. 2 %	
6. Tensione di vapore a 37,8° C			kg./cm^2	mass. 0,700 dal 1/4 al 31/10	ASTM: D 323
				mass. 0,850 dal 1/11 al 31/3	
7. Gomme attuali			mg/100 cm^3	mass. 10	ASTM: D 381
8. Prova di corrosione su lastrina di rame			Indici num. tab. ASTM	mass. 1	ASTM: D 130
9. Zolfo			% peso	mass. 0,20	ASTM: D 90
10. Acidità (organica o minerale)			mmg. KOH/gr.	« zero »	ASTM: D 974
11. Colore			—	rosso	—

2 Il numero di ottano indicato in tabella è suscettibile di una tolleranza di misura di un solo numero di ottano.
3 Per l'etilazione dovranno essere impiegate miscele di cui alla tabella CUNA NC 625-01.

(*) I metodi si intendono aggiornati all'ultima edizione pubblicata dalla norma citata

Simboli ASTM - Norme dell'American Society for Testing Materials — N O M - Norme oli minerali della Stazione sperimentale oli e grassi di Milano.

(1751)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Foggia

Con decreto Ministeriale in data 5 ottobre 1958, n. 49231/7943, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tiritiello Raffaele fu Francesco, della zona demaniale facente parte del tratturo Foggia-Ofanto, tronco rurale di Foggia, estesa mq. 4300, riportata in catasto alla particella n. 68 (parte) del foglio di mappa n. 95 e nella planimetria tratturale con il n. 17/*m*.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 48268/7961, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione ai coniugi Cascavilla Raffaele fu Francesco e Gravina Angela fu Leonardo, della zona demaniale facente parte del tratturo Foggia-Ofanto, tronco urbano in Foggia, estesa mq. 16, riportata in catasto al foglio di mappa n. 96, allegato *F*. come strada e nella planimetria tratturale con il n. 199/*b*.

Con decreto Ministeriale in data 21 giugno 1958, n. 7819/1119, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1958, al registro n. 15, foglio n. 267, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Signoriello Giulia fu Francesco Paolo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Foggia-Ofanto, tronco urbano di Foggia, estese mq. 270, riportate in catasto alla particella n. 131 e con la voce « strada » del foglio di mappa n. 96, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 81 e 200/*e*.

Con decreto Ministeriale in data 12 agosto 1958, n. 7448/930, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione ai coniugi Borreca Vincenzo fu Alfonso e Paladino Antonietta di Raffaele, in Borreca, della zona demaniale facente parte del tratturo Foggia-Ofanto, tronco rurale in Foggia, estesa mq. 1750, riportata in catasto alla particella n. 10 parte del foglio di mappa n. 125, e nella planimetria tratturale con il n. 9/*c*.

Con decreto Ministeriale in data 5 ottobre 1958, n. 49229/939, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Borreca Antonia fu Alfonso, maritata Piscopia, della zona demaniale facente parte del tratturo Foggia-Ofanto, tronco rurale di Foggia, estesa mq. 5890, riportata in catasto alla particella n. 10 (parte) del foglio di mappa n. 125 e nella planimetria tratturale con il n. 9/*b*.

Con decreto Ministeriale in data 5 ottobre 1958, n. 7447/936, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Lo Prete Raffaele di Francesco-Paolo, della zona demaniale facente parte del tratturo Foggia-Ofanto, tronco rurale in Foggia, estesa mq. 1740, riportata in catasto alla particella n. 10 parte del foglio di mappa n. 125, e nella planimetria tratturale con il n. 9/*d*.

(1610)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 31 marzo 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	641,25	641,20	640,75	640,50	641,55	640,62	640,875	641 —	641 —	640,50
Fr. Sv.	143,69	143,70	143,70	143,70	143,66	143,69	143,70	143,70	143,70	143,70
Kr. D.	90,25	90,25	90,23	90,26	90,30	90,27	90,25	90,25	90,30	90,27
Kr. N.	87,21	87,20	87,24	87,21	87,15	87,23	87,20	87,20	87,25	87,23
Kr. Sv.	120,01	120 —	120 —	120,01	120,03	120,01	120,005	120 —	120 —	120,02
Fol.	164,46	164,50	164,505	164,51	164,45	164,49	164,49	164,45	164,60	164,49
Fr. B.	12,41	12,412	12,415	12,4165	12,41	12,42	12,4145	12,40	12,415	12,41
Fr. Fr.	126,59	126,57	126,60	126,59	126,60	126,60	126,59	126,60	126,60	126,59
Lst.	1747,20	1747,35	1747,125	1747,50	1746,75	1747,20	1747,35	1747,10	1747,50	1747,20
Dm. occ.	148,52	148,53	148,525	148,525	148,52	148,52	148,525	148,80	148,53	148,53
Scell. Austr.	23,97	23,975	23,97	23,95	23,97	23,97	23,975	23,97	23,975	23,97

Media dei titoli del 31 marzo 1959

Rendita 3,50 % 1906	70,325
Id. 3,50 % 1902	69,30
Id. 5 % 1935	101,60
Redimibile 3,50 % 1934	90,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,225
Id. 5 % 1936	99,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,225

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	640,687
1 Franco svizzero	143,70
1 Corona danese	90,255
1 Corona norvegese	87,205
1 Corona svedese	120,007
1 Fiorino olandese	164,50
1 Franco belga	12,415
100 Franchi francesi	126,59
1 Lira sterlina	1747,425
1 Marco germanico	148,525
1 Scellino austriaco	23,977

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	458247	700 —	*Bandino Orietta* o *Giuseppina Orietta* fu Giovanni Battista, moglie di Piccinini Roberto, dom. in Modena, vincolato per dote	*Bandini Giuseppina Orietta* fu Giovanni Battista, ecc., come contro
Id.	694480	245 —	*Bandino Orietta Giuseppina* fu Giovanni Battista, moglie di Piccinini Roberto fu Ferdinando, dom. a Piadena (Cremona)	*Bandini Giuseppina Orietta* fu Giovanni Battista, ecc., come contro
Id.	866489	3.444 —	Mastrogiovanni Tasca Gaetana di Nicolò, moglie di Salomone Pasquale fu *Lucio*, dom. a Mistretta (Messina), vincolato per dote	Mastrogiovanni Tasca Gaetana di Nicolò, moglie di Salomone Pasquale fu *Giuseppe Lucio*, dom. a Mistretta (Messina), vincolato per dote
Rendita 5 % (1935)	61470	9.225 —	Palestrino Maria di Paolo, moglie di Gotteland *Mario* fu Francesco, dom. a Torino, vincolato per dote	Palestrino Maria di Paolo, moglie di Gotteland *Francesco Giulio Mario* fu Francesco, dom. a Torino, vincolato per dote
Id.	113357	220 —	*Broccardo* Carlo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Vietto *Benedina* ved. *Broccardo*, dom in Bernezzo (Cuneo)	*Brocardo* Carlo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Vietto *Benedetta* ved. *Brocardo*, dom. in Bernezzo (Cuneo)
P. R. 3,50 % (1934)	362407	322 —	Vitale *Giuseppina*, Sossio e *Giovannina* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Ferrara Maria Francesca di *Marco-Antonio*, ved Vitale Luigi, dom. a Frattamaggiore (Napoli), con usufrutto a questa ultima	Vitale *Giuseppa*, Sossio e *Giovanna* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Ferrara Maria Francesca di *Antonio*, ved. Vitale Luigi, dom. a Frattamaggiore (Napoli), con usufrutto a quest'ultima
Id.	375811	115,50	Vitale *Giuseppina*, Sossio e *Giovannina* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Ferrara Maria Francesca ved Vitale, dom a Frattamaggiore (Napoli), con usufrutto a Ferrara Maria-Francesca di *Marcantonio*, ved. di Vitale Luigi	Vitale *Giuseppa* Sossio e *Giovanna* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Ferrara Maria Francesca ved Vitale, dom. a Frattamaggiore (Napoli) con usufrutto a Ferrara Maria Francesca di *Antonio*, ved di Vitale Luigi
Id.	389721	374,50	Boveri Pierina Maria fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Gualco *Emilia*, ved. Boveri Antonio, moglie in seconde nozze a Boveri Michele	Boveri Pierina Maria fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Gualco *Maria Rosa* vedova Boveri Antonio, moglie in seconde nozze a Boveri Michele
Id.	391375	273 —	Boveri Pierina Maria fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Gualco *Emilia* fu Andrea ved. Boveri, con usufrutto vitalizio a quest'ultima	Boveri Pierina Maria fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Gualco *Maria Rosa* fu Andrea vedova Boveri, con usufrutto vitalizio a quest'ultima
Id.	431523	98 —	Bonini Bruna di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Genova, con usufrutto a Ghirardi *Enrico* fu Pietro, dom. in Genova	Come contro, con usufrutto a Ghirardi *Pietro Lorenzo Enrico* fu Pietro, dom a Genova
Id,	499876	4.238,50	Come sopra	Come sopra
Id.	532661	1.799 —	Zanelli *Luigina* fu *Enrico*, moglie di Tissoni *Luigi*, dom a Savona, con usufrutto a Manara *Evangelina* fu Giovanni, ved. Zanelli *Enrico*, dom. a Savona	Zanelli *Luigia* fu *Giacomo*, moglie di Tissoni *Felice*, dom a Savona, con usufrutto a Manara *Maria Eugenia* fu Giovanni, ved. Zanelli *Giacomo*, dom a Savona
Id.	532662	619,50	Come sopra	Come sopra
Id.	434674	164,50	*Juliano Antonio* fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Carratù Anna fu Aniello, ved Juliano, dom. a Roccapiemonte (Salerno)	*Iuliano Antonetta* fu Raffaele, minore, ecc., come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	228663	1.020 —	*De Laurentis* Teresa di *Enzo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	*De Laurentiis* Teresa di *Vincenzo*, minore, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1964)	532	17.500 —	Costa *Achille* fu Lanfranco, minore sotto la patria potestà della madre *Melloni* Angela fu Achille, dom. in Milano	Costa *Gian Achille* fu Lanfranco, minore sotto la patria potestà della madre *Meloni* Angela fu Achille, dom. in Milano
P. R. 3,50 % (1934)	355168	3.150 —	Savoca *Marcolina* fu Giovanni, moglie di Greca Militello Giuseppe, dom. a Castro giovanni (Caltanissetta)	Savoca *Marca* fu Giovanni, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	173846	450 —	Scavino *Alda* fu Pasquale in Farina, dom. a Genova Sampierdarena	Scavino *Angiolina Alda* fu Pasquale, ecc., come contro
P. R. 3,50 % (1934)	280319	175 —	Scavino *Alda* di Pasquale, dom. in Genova	Scavino *Angiolina Alda* di Pasquale, dom, in Genova
Id.	478783	210 —	Come sopra	Come sopra
Id.	516985	332,50	Come sopra	Come sopra
Id.	492238	700 —	*Ferrari* Pietro fu Antonino, dom. in New York	*Ferrara* Pietro fu Antonino, dom, in New York
Rendita 5 % (1935)	260951	156.875 —	Monti Maria Teresa di Domenico, moglie di Sessa Ciro di Salvatore, dom in Casamicciola (Napoli), con usufrutto a Manzi Ida fu *Porfirio*, moglie di Monti Domenico, dom in Casamicciola (Napoli)	Come contro, con usufrutto a Manzi Ida fu *Popilio*, moglie di Monti Domenico, dom. in Casamicciola (Napoli)
B. T. N. 5 % (1959)	1116	100.000 —	Logoluso Chiara fu Pietro in Capotorto, dom in Cerignola (Foggia), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Rambaldi *Ada* fu Arsenio ed a Ruocco Ovidio fu Luigi	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Rambaldi *Idda* fu Arsenio ed a Ruocco Ovidio fu Luigi
Id.	1115	50.000 —	Logoluso Antonia fu Pietro, dom in Cerignola (Foggia), con usufrutto come sopra	Logoluso Antonia fu Pietro, dom in Cerignola (Foggia), con usufrutto come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 18 marzo 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1591)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*)

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e del l'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

1) n. 181424 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dall'8/2847 all'8/2848) L. 10.000
» 181425 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dall'8/2849 all'8/2850) . . . » 10.000
» 123187 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal 7/8231861 al 7/8231870) . . . . . » 50 000

Totale . . . L. 70 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Roma e denunciati smarriti dalla signora Mochetti Ferdinanda, nata a Roma il 31 gennaio 1903, ed ivi domiciliata in via Catania n 80.

2) n. 133742 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal 7/9907483 al 7/9907484) . . . . . L. 10 000
» 133743 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo. dal 7/9907485 al 7/9907486) . . . . . . » 10 000

L. 20 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Napoli e denunciati come sottratti dalla signora Rizzo Matilde vedova Primicerio, nata in Ancona il 10 maggio 1885 e domiciliata in Napoli, via Francesco Crispi 87.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione, del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 18 marzo 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1592)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 13 febbraio 1959 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione indennità				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		Data 13-2-59	Registrazione alla Corte dei conti						
									Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania													
1	CAPUTO Salvatore fu Giuseppe	28-12-52	4316	16-10-54	16	21- 1-55	5673/3577	9- 3-59	5	59	265 000	10 000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	D'ERRICO Raffaele di Giuseppe	28-12-52	4309	18- 6-54	203	4- 9-54	5674/3578	9- 3-59	5	60	210 000	10 000	Id. Id.	Id.
3	DE CUZZI Gregorio fu Innocenzo	28-12-52	4307	14- 9-54	286	14-12-54	5675/3579	9- 3-59	5	61	175.000	5.000	Id. Id.	Id.
4	FERRARA Giovanna fu Giulio	28-12-52	4313	26- 4-54	186	16- 8-54	5677/3581	9- 3-59	5	63	430 000	20 000	Id. Id.	Id.
5	FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI	28-12-52	4304	16-10-54	16	21- 1-55	5676/3580	9- 3-59	5	62	365.000	15.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 18 marzo 1959

Visto, p il Ministro SCARANTINO

(1638)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentacinque posti di applicato tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva - branca « Coltivazioni tabacchi ».

In relazione all'art 15 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1958, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 31 del 6 febbraio 1959, col quale fu indetto, fra gli altri, un concorso per esami a trentacinque posti di applicato tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva - branca « Coltivazioni tabacchi » - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 28 e 29 aprile 1959 alle ore 8 antimeridiane.

(1768)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che nella dispensa n 4 del mese di dicembre 1958 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità è stata pubblicata la graduatoria di merito e quella dei vincitori del pubblico concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1957, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 92.

(1769)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1959, n 31 Pubblica istruzione, n. 229, è stato dichiarato inammissibile il ricorso prodotto il 31 gennaio 1954 dal prof. Lupo Nicola, avverso la mancata valutazione della qualifica di orfano civile di guerra in ordine alle graduatorie dei concorsi nazionali, per titoli, a posti di ruolo speciale transitorio classi: I, I-*bis*, A I, Avv. I, A II.

(1632)

PREFETTURA DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 88270 del 31 dicembre 1958, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta dei comuni di Bari - frazione Palese Macchie; Bitonto - frazione Palombaio; Corato e Spinazzola;

Rilevata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Zito dott. Alfonso, medico provinciale;

Debiasi prof. dott. Ettore, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Bari,

Traina prof. dott. Giovanni, docente in ostetricia e ginecologia,

Codenotti Lina, ostetrica condotta.

Il direttore di sezione dott. Donato Ressa, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Bari.

Bari, addì 18 marzo 1959

Il prefetto: GIURA

(1733)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto del comune di Poggiorsini

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 10820 del 27 febbraio 1958, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento del posto di medico condotto del comune di Poggiorsini,

Rilevata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso,

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e del Comune interessato;

Visto l'art 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Maggi dott. Pietro, medico provinciale;

Di Raimondo prof dott. Francesco, libero docente in patologia e clinica medica;

De Palo prof. dott. Angelo, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Catalano dott. Giorgio, medico condotto.

Il direttore di sezione dott. Donato Ressa, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Bari.

Bari, addì 20 marzo 1959

Il prefetto: GIURA

(1732)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 88270 del 31 dicembre 1958, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di medico condotto dei comuni di Noicattaro, Putignano, Santeramo in Colle e Toritto,

Rilevata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, e costituita come appresso:

Presidente:
Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Maggi dott. Pietro, medico provinciale;
Di Raimondo prof. dott. Francesco, libero docente in patologia e clinica medica;
De Palo prof. dott. Angelo, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Catalano dott. Giorgio, medico condotto.

Il direttore di sezione dott. Donato Ressa, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Bari

Bari, addì 20 marzo 1959

Il prefetto: GIURA

(1731)

PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il decreto prefettizio n. 13201 in data 1° febbraio 1958, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto di Pilastri (seconda condotta del comune di Bondeno), vacante alla data del 30 novembre 1957;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed esaminata la graduatoria dei concorrenti idonei predisposta dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854) e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso indicato in premessa:

1.	Faccini Giuseppe	punti 65,53	su 100
2.	Moggi Andrea	» 59,05	»
3.	Biagini Franco	» 58,38	»
4.	Rimondi Cesare	» 55,89	»
5.	Torricelli Adolfo	» 55,54	»
6.	Monari Sanzio	» 52,74	»
7.	Ferri Egisto	» 52,20	»
8	Pieracci Francesco	» 50,00	»
9.	Magri Giovanni	» 49,74	»
10.	Luciani Manillo	» 49,65	»
11.	Janni Mariano	» 49,23	»
12.	Borghesi Angiolo, ammogliato, 1 figlio	» 49,00	»
13.	Testi Francesco	» 49,00	»
14.	Varani Alberto	» 48,83	»
15.	Pascotto Otello	» 48,19	»
16.	Benetti Achille	» 48,10	»
17.	Marchetti Silvano	» 48,08	»
18.	Bigoni Gaetano, ammogliato, 1 figlio	» 48,00	»
19.	Uccelli Mario	» 48,00	»
20.	Prati G. Carlo	» 47,90	»
21.	Fantini Luigi	punti 47,50	su 100
22.	Zati Mario	» 46,70	»
23.	Ronchetti Rodesildo	» 46,67	»
24.	Zanin Ennio	» 46,50	»
25	Tentelli Walfrido	» 46,31	»
26.	Marri Michelangelo	» 45,50	»
27.	Mizzau Ulisse	» 45,40	»
28	Marcorelli Giorgio	» 45,36	»
29.	Michi Valentino	» 45,00	»
30.	Barigozzi Romano, nato il 14 marzo 1929	» 44,00	»
31.	Bucchi Carlo, nato il 22 febbraio 1932	» 44,00	»
32.	Bonvento Cirillo	» 43,90	»
33.	Govoni Licinio	» 43,50	»
34.	Nardini Walter	» 43,16	»
35.	Tesi Luciano, coniugato	» 43,00	»
36.	Miani Mario, nato il 25 novembre 1928	» 43,00	»
37.	Cicoli Elio, nato l'8 gennaio 1930	» 43,00	»
38.	Marangoni Serafino, nato il 21 dicembre 1930	» 43,00	»
39	Cabassi Nicola, nato il 12 gennaio 1934	» 43,00	»
40.	Munari Osvaldo	» 42,45	»
41.	Morigi Luigi	» 42,10	»
42.	Zerbato Domenico, ammogliato, 3 figli, combattente	» 41,00	»
43	Bonventre Damiano	» 41 00	»
44.	Bonisoli Alceo	» 40,88	»
45.	Sorbelli Giovanni	» 40 86	»
46.	Sivieri Mario	» 40,69	»
47	Bedeschi Edoardo	» 40 60	»
48	Amadei Luigi	» 40,50	»
49.	Pasetti Luigi	» 40,00	»
50.	Stefanini Renato	» 39 60	»
51	Zuffada Agostino	» 39 00	»
52.	Dallari Mario	» 38 00	»
53.	Longhini Tullo	» 37 99	»
54.	Fioretta Sandro	» 37,50	»
55.	Bonomi Ernesto	» 37,00	»
56	Dalla Santa Evasio	» 36 50	»
57.	Monti Gianfranco	» 36,00	»
58	Pozzobon Albino	» 35,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello del comune di Bondeno

Ferrara, addì 9 marzo 1959

Il prefetto: BELLISARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto n. 15953 del 9 marzo 1959, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto di Pilastri (seconda condotta del comune di Bondeno), vacante alla data del 30 novembre 1957;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854) e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 286,

Decreta:

Il candidato dott Faccini Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Pilastri (seconda condotta del comune di Bondeno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello del comune di Bondeno.

Ferrara, addì 9 marzo 1959

Il prefetto: BELLISARIO

(1550)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.